

REGOLAMENTO PER L'ARREDO, LE AFFISSIONI PUBBLICHE E L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DELLE SPIAGGE LOCALIZZATE SULL'ARENILE DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

Il presente regolamento disciplina l'arredo, le affissioni pubbliche e l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito delle spiagge localizzate sull'arenile del territorio comunale di San Benedetto del Tronto.

Nelle suddette aree, in coerenza con quanto disposto dal punto 12/3 dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Spiaggia, valgono le seguenti prescrizioni:

art.1

Le affissioni pubbliche e l'installazione di mezzi pubblicitari sono consentite esclusivamente negli appositi spazi all'uso previsti sugli elementi di arredo delle spiagge libere, come elencati nel successivo art.3.

art 2

E' vietata ogni altra forma di pubblicità, specialmente se montata su supporti autonomi, su manufatti persistenti o su elementi di arredo differenti da quelli elencati nel successivo art. 3, con esclusione di installazioni temporanee relative allo svolgimento di eventi e manifestazioni regolarmente autorizzate dalle amministrazioni competenti.

art. 3

Gli elementi di arredo che possono essere installati nelle spiagge libere sono i seguenti:

- palina indicativa con pannello bifacciale, da posizionare in corrispondenza del ciglio della passeggiata che delimita la spiaggia libera verso ovest;
- plancia bifacciale di cui un fronte sia riservato all'affissione degli avvisi obbligatori;
- cestini gettacarta;
- paline con pannellino bifacciale di delimitazione verso mare, da posizionare sul limite dei 5 metri dalla battigia;
- cabina di cambio;
- torretta di sorveglianza, da ubicare in base alle disposizioni contenute nell'ordinanza annuale per la regolazione delle attività balneari.

art. 4

La disponibilità delle strutture di cui al precedente art.3 sarà assicurata all'Amministrazione comunale anche attraverso la stipula di appositi contratti nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

art. 5

Sugli elementi di arredo individuati al precedente art. 3 è esclusa sia l'installazione di diffusori scatolari luminosi, che di lettere scatolari a illuminazione diretta o indiretta. E' vietato l'uso di vernici o materiali rifrangenti.

art. 6

L'individuazione in dettaglio delle caratteristiche tipologiche e dimensionali e della quantità degli elementi di arredo di cui al precedente art.3, oltre alle specifiche dimensioni massime degli spazi ivi presenti e destinati ad ospitare mezzi pubblicitari, è demandata al Settore comunale Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, il cui Dirigente provvederà al riguardo con propria determina a seconda delle indicazioni ricevute nei PEG annuali. Tale atto sarà adottato annualmente in base alle mutate esigenze dell'Amministrazione comunale.

art. 7

Per esigenze di natura estetica la tipologia e le dimensioni degli elementi di arredo di cui alle lettere a), b), d), f), del precedente art. 3 dovranno essere uniformi per qualsiasi analoga installazione sull'intero arenile.

art. 8

Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di impianti pubblicitari solo se connessa all'assolvimento di servizi di pubblica utilità e comunque previa specifica autorizzazione dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni del Piano Regolatore di Spiaggia e del Piano Regolatore delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità.

art. 9

Nel caso di impianti installati in assenza della suddetta autorizzazione o in difformità dalla stessa, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.93 e successive modificazioni ed integrazioni.